

DEL 14 APR. 2020

Région Autonome
Vallée d'AosteRegione Autonoma
Valle d'Aosta

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 616 del 27 febbraio 2020, con il quale il dott. Pio Porretta è stato nominato Soggetto attuatore per il coordinamento delle

attività poste in essere dalle strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020 n.14 “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 648 del 9 marzo 2020 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “*Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze nn. 104 dell'11 marzo 2020, 111 del 15 marzo 2020, 115 del 19 marzo 2020, 123 del 26 marzo 2020, 124 del 27 marzo 2020 e 139 del 4 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 ha annoverato, fra le attività di commercio al dettaglio consentite di cui all'articolo 1 lett. z) del decreto stesso, quelle relative al commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;

RITENUTO che, nell'ambito della necessaria gradualità, dando giusta continuità alle misure sinora intraprese al fine di garantire il distanziamento sociale e di promuovere l'utilizzo di dispositivi di protezione quali forme più efficaci di lotta al contagio, sia necessario prevedere le seguenti specifiche misure per tali esercizi di vendita:

- l'accesso ai locali di vendita al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati dovrà essere rispettivamente effettuato da un unico ingresso;
- la permanenza nei locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, con superficie complessiva sino a 40 metri quadri, è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di 1 metro fra un cliente e l'altro;
- la circolazione dei venditori e degli acquirenti nei locali o parti di locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca;
- nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;

RITENUTO opportuno privilegiare, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria da acquistare;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate sono afferenti a situazioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

SU PROPOSTA dell'Unità di Crisi;

ORDINA

1. L'accesso, la permanenza e la circolazione all'interno dei locali di vendita delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti misure:
 - l'accesso ai rispettivi locali di vendita dovrà essere effettuato da un unico ingresso;
 - la permanenza nei locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, con superficie complessiva sino a 40 metri quadri, è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di 1 metro fra un cliente e l'altro;
 - la circolazione dei venditori e degli acquirenti nei locali o parti di locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca;

- nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
- è da privilegiare, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria da acquistare.

L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza:

- è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
- è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e ai Commissari del Comune di Saint-Pierre.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Renzo Testolin

